

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4137

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GAWRONSKI, LA LOGGIA, MAGGIORE, PIANETTA, DENTAMARO, BUCCI, BRIGNONE, BONATESTA, MINARDO, TURINI, PASQUALI, BIASCO, TOMASSINI, ZANOLETTI, MAGGI, MUNDI, LO CURZIO, PORCARI, BRIENZA, MARINI, TONIOLLI, CONTESTABILE, TRAVAGLIA, BALDINI, VALENTINO, GRECO, MANCA, RIZZI, LAURO, ASCIUTTI, ROTELLI, VENTUCCI, CENTARO, MANFREDI, CAMBER, PASTORE, DE ANNA, SCHIFANI, SCOPELLITI, COSTA, TERRACINI e GERMANÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1999

—————

Modifiche in materia di elezioni al Parlamento europeo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo svolgimento delle recenti consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, ha messo in luce alcune anomalie e lacune della legislazione italiana.

Incomprensibile appare la scelta effettuata dal legislatore di fissare un limite di spesa consentita per i candidati alle elezioni per il Parlamento italiano, lasciando, al contrario, assolutamente svincolata da qualsiasi regolamentazione la campagna elettorale per il Parlamento europeo, il che ha portato, durante l'ultima campagna elettorale, a constatare spese che appaiono eccessive.

Le analoghe ragioni che hanno infatti determinato il legislatore al varo della legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica e, segnatamente, alla formulazione dell'articolo 7 della predetta legge, che disciplina puntualmente i limiti e la pubblicità delle spese elettorali dei candidati al Parlamento italiano, devono oggi spingere il Parlamento ad omologare il trattamento dei candidati al Parlamento italiano a quello previsto per i candidati alle elezioni al Parlamento europeo.

In tal modo anche per la campagna elettorale europea deve valere il limite di spesa fissato dalla legge n. 515 del 1993 (importo massimo di 80 milioni più 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale). Tale importo, però, va ridotto a un terzo, dato l'elevatissimo numero di elettori presenti in ognuna delle cinque circoscrizioni.

Tali previsti limiti di spesa non devono essere estesi ai candidati capolista nelle diverse circoscrizioni. Tale deroga deriva dalla evidente constatazione che coloro i quali guidano le diverse liste elettorali sono di norma i *leader* del partito o in ogni modo soggetti fortemente identificabili con le liste. In tal modo la campagna elettorale di questi ultimi coincide con la campagna elettorale stessa della lista che guidano e s'identifica con la campagna elettorale stessa della lista, con ciò costituendo una forma di pubblicità e d'attrazione di consenso che ha effetto su tutti i candidati presenti nella medesima lista, senza, pertanto, produrre forme d'alterazione della campagna elettorale all'interno della lista.

Una forma di ulteriore anomalia è costituita dall'attuale sistema di conferimento delle preferenze. L'attuale metodo prevede che la preferenza sia attribuita tramite la esplicita scrittura del nome del candidato. Il sistema attuale ha sostituito l'indicazione sulla lista del numero in cifre corrispondente al posto ricoperto dal candidato nella lista d'appartenenza, tale modifica è stata resa necessaria dalla constatazione della confusione e della possibilità di brogli provocata dalla scrittura in cifre del numero.

Il sistema attuale, però, rischia di produrre notevoli squilibri nella competizione elettorale, con un'evidente discriminazione nei confronti dei candidati di cui è più difficile scrivere il nome. Notevoli problemi, inoltre, possono essere determinati da possibili casi di omonimia oppure di nomi simili nelle liste. Appare, pertanto, più opportuno, in attesa dell'auspicata applicazione del sistema elettronico, un ritorno al sistema precedente sostituendo, però, alla scrittura dei numeri in cifre quella dei numeri in lettere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«*I*-bis. - Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per le elezioni al Parlamento italiano, in quanto compatibili, in relazione ai limiti e pubblicità delle spese elettorali e della loro regolamentazione. I limiti di spesa previsti dall'articolo 7 sono ridotti a un terzo e non si applicano ai candidati capolista nelle diverse circoscrizioni».

Art. 2.

1. Le preferenze ai candidati nelle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono attribuite attraverso l'indicazione in lettere del numero di collocazione in lista dei candidati prescelti.

